

CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICREATIVO E DI CUSTODIA
“MIDI*MINI*MEF: SPAZIO RAGAZZI”

Il **Ministero dell’economia e delle finanze** - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione del personale, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, ivi domiciliato ai fini del presente atto, in persona _____, nato/a a _____, in data _____, C.F. _____, (nel prosieguo *Amministrazione*),

e

la società _____, con sede legale in _____ iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. _____ P. IVA _____, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, _____ (nel prosieguo *Prestatore*),

premesse che:

- a) il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato: “DAG”) ha realizzato, fin dal 2011, un progetto volto alla conciliazione delle esigenze lavorative e familiari, concernente l’istituzione di un servizio ricreativo e di custodia, denominato “Midi*Mini*Mef: Spazio Ragazzi”, rivolto ai figli dei dipendenti di età compresa tra i quattro e i dodici anni, ed attivo, presso la sede centrale del Dicastero, di norma, in concomitanza con i periodi di sospensione dell’attività scolastica;
- b) con la determina a contrarre n. 120995 del 27 ottobre 2015, il DAG ha stabilito di procedere all’affidamento dei servizi necessari, espletando un’indagine orientativa di mercato con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, gestita dalla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali (DRIALAG);
- c) gli atti di gara a tal fine predisposti hanno previsto una durata biennale, ed un importo massimo di € 200.000,00, I.V.A. esclusa, in quanto i servizi di cui al presente contratto non sono soggetti a tale imposta;
- d) a seguito del citato atto n. 120995 del 27 ottobre 2015, ottenuto il codice identificativo di gara (CIG 644967475A), la DRIALAG ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione un avviso di indagine di mercato, con il quale si è richiesto, a quanti fossero intenzionati a fornire il servizio in argomento, di manifestare il proprio interesse;
- e) hanno risposto al bando di gara n. 3 concorrenti;
- f) a fronte di tale manifestazione di interesse, l’Amministrazione ha invitato i concorrenti a formulare le proprie offerte;
- g) successivamente, con provvedimento prot. n. _____ del _____, è stata nominata, ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, una Commissione di valutazione;

- h) la Commissione di valutazione ha espletato il proprio compito in sedute, alle quali corrispondono altrettanti verbali, ed ha terminato i propri lavori in data , trasmettendo al Responsabile unico del procedimento i verbali predisposti nonché la seguente graduatoria provvisoria:

Nome società	Punt Tecnico	Punt Economico	Punt. Complessivo	Importo del contratto

- i) con determina prot. n. del , è stata approvata la graduatoria provvisoria predisposta e, di conseguenza, è stato autorizzato l'affidamento del servizio in questione alla società con un importo complessivo di € , non soggetto ad I.V.A.;
- j) il Prestatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa l'integrazione di cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle nuove obbligazioni contrattuali, rilasciata in data dalla società , n. , per un importo di euro , pari a quanto previsto dal Disciplinare Amministrativo;
- k) è stato rilasciato da parte degli Enti competenti, con esito positivo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo alla società;
- l) il servizio in questione è attualmente disciplinato dal Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze prot n. 62306 del 23 maggio 2013, nonché, quanto al servizio esterno, dalla Circolare prot. n. 70205 del 10 giugno 2013 che potrà subire modifiche anche nel corso di esecuzione del contratto;

tutto ciò premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: le premesse e l'offerta del Prestatore, allegata al presente contratto. Inoltre, ancorchè non allegati materialmente al presente contratto, ne costituiscono parte integrante il capitolato e il disciplinare di gara.

Articolo 2

Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio ricreativo e di custodia "*Mini Midi Mef*", dettagliatamente descritto nel capitolato di gara. Il servizio, sinteticamente, si articola in:

- servizio interno, svolto presso i locali dell'Amministrazione, di norma identificati nella sede centrale del Ministero dell'economia e delle finanze Via XX Settembre 97 Roma;
- servizio esterno, svolto presso il centro sportivo sito , Via , n. .
- un servizio di studio assistito, attivato in via sperimentale, presso i locali dell'Amministrazione di norma identificati nella sede centrale del Ministero dell'economia e delle finanze Via XX Settembre 97 Roma.

Il contenuto del servizio è comunque dettagliatamente descritto nel capitolato di gara.

Articolo 3

Durata

Il presente contratto avrà durata dal 1° giugno 2016 al 1° giugno 2018.

Articolo 4

Utenti

Il servizio è rivolto ai figli del personale in servizio presso l'Amministrazione:

- di età compresa tra i quattro ed i dodici anni per il servizio interno;
- di età compresa tra i cinque ed i dodici anni per il servizio esterno;
- che frequentino scuole di istruzione primaria, quanto al servizio di studio assistito.

L'accesso al servizio avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 62306 del 23 maggio 2013, nonché, quanto al servizio esterno, dalla Circolare prot. n. 70205 del 10 giugno 2013, e dagli eventuali successivi provvedimenti che potranno integrare, modificare o sostituire i predetti atti. Il Prestatore si impegna affinché quanto contenuto nei citati atti trovi piena attuazione.

Articolo 5

Operatività del servizio

Il servizio sarà attivo, a richiesta dell'Amministrazione, di norma, in concomitanza con la sospensione dell'attività scolastica, con esclusione del sabato e dei giorni festivi.

In particolare, il servizio interno sarà prestato durante le festività pasquali, il periodo estivo, nonché le festività natalizie; il servizio esterno è, invece, limitato al periodo estivo, in genere con esclusione del mese di agosto. In concomitanza con l'apertura delle scuole, infine, potrà essere attivato, su richiesta dell'Amministrazione, un servizio di studio assistito a favore di un massimo di 20 bambini, che frequentino scuole di istruzione primaria.

L'Amministrazione comunicherà al Prestatore l'intenzione di rendere operativo il servizio, con un congruo preavviso, indicando, altresì, un calendario di massima di attivazione del servizio sia per il servizio interno che per il servizio esterno.

La data di apertura del servizio ed il relativo calendario definitivo verranno confermati dall'Amministrazione al Prestatore in tempo utile per organizzare il servizio con l'indicazione, volta per volta, del:

- numero di bambini/ragazzi che usufruiranno del servizio;
- numero di pasti richiesti per il servizio interno;
- percorso del mezzo di trasporto per il servizio esterno.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'esecuzione delle prestazioni in oggetto anche al di fuori dei predetti periodi, nonché al di fuori dei locali e delle aree destinate al servizio, concordandone, di volta in volta, tempi e modalità di fruizione con il Prestatore, il quale avrà, a propria volta, facoltà di proporre all'Amministrazione la prestazione di servizi aggiuntivi a quelli previsti dal presente contratto.

Articolo 6

Modalità di esecuzione del servizio interno

Il servizio sarà articolato normalmente in due turni giornalieri, uno mattutino (ore 8,30 - 13,30) ed uno pomeridiano (ore 14,00 - 18,00).

L'Amministrazione fornirà l'indicazione del numero di bambini che accederanno al servizio, sulla base delle graduatorie da essa predisposte.

In proposito, salvo quanto previsto all'art. 11, a fronte di un numero massimo di bambini ammessi al servizio, pari a quaranta per ciascun turno, dovranno essere impiegati un numero di cinque operatori. In caso di un numero di iscrizioni inferiore, il numero degli educatori dovrà essere proporzionalmente ridotto.

L'impiego eccezionale della struttura al di fuori dei turni prestabiliti deve essere richiesto dal Fornitore per iscritto, con motivata istanza, e dovrà essere autorizzato, sempre per iscritto, dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Prestatore la prestazione del servizio per uno solo dei turni giornalieri prestabiliti.

Articolo 7

Modalità di esecuzione del servizio di catering collegato al servizio interno

Nell'ambito del servizio interno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Prestatore di erogare, a favore degli utenti che ne facciano richiesta, la somministrazione del pranzo.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere reso nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, durante il turno della mattina, sotto la vigilanza del personale del Prestatore.

Articolo 8

Modalità di svolgimento del servizio esterno presso il centro sportivo

Il servizio esterno sarà svolto su base settimanale. Anticipatamente, rispetto a ciascuna settimana di attivazione del servizio, l'Amministrazione fornirà l'indicazione del numero di bambini (comunque non superiore a trentacinque).

In proposito, salvo quanto previsto all'art. 11, a fronte di un numero massimo di bambini ammessi al servizio pari a trentacinque, dovranno essere impiegati un numero di sei operatori. In caso di un numero di iscrizioni inferiore, il numero degli educatori dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Il servizio esterno sarà erogato presso il centro sportivo sito in Roma Via _____, (di seguito: "centro sportivo"), dalle 9:30 alle ore 16:00, in aree riservate esclusivamente agli utenti del Ministero.

In questo arco di tempo, il Prestatore dovrà somministrare agli utenti il pranzo e due merende, una mattutina e l'altra pomeridiana, secondo quanto previsto nel capitolato di gara, all'interno di un'area all'uopo allestita presso il centro sportivo, ad uso esclusivo degli utenti del Ministero.

Al fine di consentire una più rapida ed agevole identificazione dei partecipanti al servizio esterno, il Prestatore dovrà consegnare a ciascun utente, in occasione del primo accesso al servizio medesimo, un kit avente le caratteristiche indicate nel capitolato.

In caso di condizioni di tempo avverse, il Prestatore svolgerà attività alternative a quelle offerte nella propria proposta, negli spazi coperti a propria disposizione nel centro sportivo.

Qualora per cause oggettive, o, comunque, non imputabili al Prestatore, non fosse possibile utilizzare il centro sportivo indicato nella propria offerta, il Prestatore dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione le ragioni che hanno determinato detta

impossibilità, individuando in ogni caso un nuovo centro sportivo, che presenti le stesse caratteristiche di quello originariamente individuato. In questo caso, sarà facoltà dell'Amministrazione verificare, anche *in loco*, l'idoneità del nuovo centro, riservandosi comunque, la possibilità di rifiutare la soluzione proposta, ricorrendone fondati motivi. In quest'ultima evenienza, il Prestatore dovrà procedere, in tempi rapidi, all'individuazione di un nuovo centro sportivo che risponda alle caratteristiche richieste.

Articolo 9

Modalità di erogazione del servizio di trasporto

Il Prestatore eroga il servizio di trasporto dalle sedi dell'Amministrazione al centro sportivo e viceversa.

Con apposite comunicazioni, anche verbali, l'Amministrazione comunicherà al Prestatore, con congruo anticipo rispetto alla prestazione del servizio, se, oltre alla sede centrale di Via XX Settembre, la navetta debba raggiungere anche la sede ministeriale di Via dei Normanni, n. 5 e/o quella di Via Casilina 1/3.

Al fine di identificare il mezzo più idoneo al trasporto, l'Amministrazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente il numero di piccoli utenti che parteciperanno all'iniziativa.

Il servizio di trasporto dovrà essere organizzato in modo da assicurare l'arrivo presso il circolo sportivo entro le 9:30, e la partenza dallo stesso entro le ore 16:00.

Nello svolgimento dell'attività di trasporto, il Prestatore ed i soggetti di cui lo stesso si avvale, dovranno rispettare la normativa vigente, anche in tema di assicurazione, impiegando esclusivamente mezzi adeguati al trasporto dei piccoli utenti del servizio esterno.

Articolo 10

Modalità di erogazione del servizio di studio assistito.

L'Amministrazione potrà decidere di attivare, in via sperimentale, un servizio di studio assistito a favore di un massimo di 20 bambini che frequentino scuole di istruzione primaria. Il servizio sarà attivato dal Prestatore, su indicazione dell'Amministrazione, in via sperimentale per un massimo di quattro mesi, articolati in un massimo di tre pomeriggi settimanali, per un massimo di 3 ore al giorno, in locali destinati al servizio interno.

E' previsto un rapporto di 1 educatore ogni dieci utenti (o frazione di dieci), per cui potrà essere individuato un massimo di due educatori. In tale ultima ipotesi, il Prestatore dovrà individuare, tra i due educatori, un coordinatore, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione, con la facoltà di individuare altresì, come educatore, un tirocinante. Almeno uno dei due educatori deve essere competente ad impartire lezioni di inglese ovvero di chitarra.

L'Amministrazione fornirà l'indicazione del numero di bambini che accederanno al servizio.

Durante il servizio, gli educatori dovranno accogliere e accudire i partecipanti, assistendoli nello studio e nello svolgimento dei compiti. Potrà essere altresì richiesto agli educatori lo svolgimento di lezioni in lingua inglese per il potenziamento delle pregresse conoscenze linguistiche dei partecipanti, ovvero di lezioni di chitarra. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di esito positivo della sperimentazione, di estendere ad ulteriori periodi l'erogazione del servizio, fermi l'offerta economica del fornitore e il corrispettivo massimo previsto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di interrompere l'erogazione del servizio laddove si ravvisi una limitata adesione nei primi periodi di attivazione.

Articolo 11

Personale educativo impiegato

In ogni turno di attivazione del servizio interno e di studio assistito ed in ogni giorno di erogazione del quello esterno, il Prestatore deve assicurare la presenza del numero di operatori previsto, rispettando le indicazioni contenute nel capitolato circa la inderogabile presenza, nell'ambito del gruppo di lavoro impiegato, di un coordinatore e di un insegnante di lingua inglese per il servizio interno e di un coordinatore per il servizio esterno.

In presenza di minori diversamente abili, il Prestatore ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni normative relative al personale educativo di sostegno. In questo caso, ferme restando le risorse complessivamente da destinare all'iniziativa, l'Amministrazione può disporre l'incremento del numero degli educatori da impiegare.

Con specifico riferimento al servizio esterno, nel caso in cui vi siano trentacinque bambini, il Prestatore dovrà garantire la presenza presso il centro sportivo designato di sei educatori, dalle 9.30 alle 16.00, ferma restando la loro riduzione proporzionale in caso di un minor numero di iscritti.

Con riguardo invece al servizio di trasporto, il Prestatore dovrà impiegare lo stesso numero di educatore previsto per il servizio esterno di cui almeno due educatori "a terra" preposti al prelevamento ed alla riconsegna dei piccoli utenti. Conclusa la fase di "salita" e "discesa" accudiranno i partecipanti e ne saranno responsabili per tutta la durata del viaggio dalle sedi ministeriali al centro sportivo e viceversa.

In proposito, la presenza dei due educatori dovrà essere garantita:

- dalle 9:00 fino al rientro, previsto approssimativamente per le 16:30, nel caso in cui il servizio di navetta sia richiesto da una sola delle sedi del Dicastero al centro sportivo e viceversa;
- dalle 8:30 fino al rientro, previsto approssimativamente per le 17:00, nel caso in cui il servizio di navetta venga erogato presso più sedi del Ministero.

Il Prestatore può impiegare nel servizio solo gli operatori indicati nell'elenco presentato in sede di offerta. L'eventuale integrazione di tale elenco avrà carattere straordinario, e sarà consentita solo ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il Prestatore rappresenti adeguatamente i motivi che determinano la richiesta formulata;
- la richiesta sia accompagnata dai *curricula* del personale proposto ad integrazione;
- gli operatori aggiuntivi proposti possiedano i medesimi titoli di studio ed esperienze professionali del personale da sostituire o integrare. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'adeguatezza dei titoli di studio e dell'esperienza degli operatori aggiuntivi proposti.

Il Prestatore è comunque tenuto, in quanto possibile, ad impiegare per l'espletamento del servizio e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio. Ogni variazione relativa al personale impiegato, ancorché disposta nell'ambito del predetto elenco, dovrà essere tempestivamente comunicata e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Articolo 12

Obblighi a carico del Prestatore

Il servizio deve essere reso, da parte del Prestatore, e dai soggetti di cui questi si avvarrà nell'esecuzione del presente contratto, in modo diligente e puntuale, nel rispetto dei parametri di qualità, delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore applicabile, dal presente contratto, dai regolamenti e dalle circolari adottati dall'Amministrazione con riferimento ai servizi oggetto del contratto. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Prestatore:

- presta il servizio esclusivamente a favore degli utenti indicati dall'Amministrazione, garantendo, per il servizio esterno, l'uso esclusivo degli spazi e delle attrezzature dedicati a tali finalità;
- è responsabile dell'organizzazione, della direzione e del coordinamento degli operatori impiegati;
- assume tutte le responsabilità e gli oneri, anche assicurativi, relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto;
- adotta ed osserva tutte le misure di igiene e sicurezza previste dalla vigente normativa in relazione sia a tutti i soggetti che prenderanno parte, a qualsiasi titolo, al servizio, sia ai beni impiegati nell'erogazione dello stesso;
- risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a proprio esclusivo carico ogni risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione;
- si rende disponibile ad eventuali controlli e verifiche, da parte dell'Amministrazione, sul servizio reso, nonché a richieste di incontri, anche al di fuori dell'orario di servizio, per discutere di eventuali criticità relative allo stesso;
- tiene apposito registro su cui indica il nominativo degli educatori effettivamente impiegati nel servizio, gestendo l'elenco degli educatori che possono essere impiegati nel servizio secondo le regole esposte nel presente contratto nonché nel capitolato di gara;
- si fa carico degli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali relativamente agli educatori impiegati, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento;
- rispetta le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, indicando all'Amministrazione il nominativo del proprio responsabile della prevenzione e protezione, e prendendo atto ed uniformandosi alle procedure da seguire in caso di evacuazione dei locali destinati al servizio;
- assolve a tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, rispettando altresì le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di lavoro dei disabili;
- assolve agli oneri tributari relativi al contratto, compresa l'imposta di bollo, dovuta in caso d'uso, nonché alla sua esecuzione;
- riceve eventuali contributi posti a carico agli utenti nell'ambito del servizio offerto, fermo quanto previsto all'articolo 14;
- garantisce, in quanto possibile, la stabilità del personale educativo incaricato;
- sostiene tutti gli oneri tributari e fiscali relativi al contratto, che sarà soggetto ad imposta di bollo, comunque a carico del Fornitore, solo in caso d'uso, ed alla sua esecuzione;

- riceve eventuali contributi previsti in capo agli utenti nell’ambito del servizio offerto;
- prende visione ed accetta i registri e gli elenchi contenenti l’indicazione delle attrezzature e dei beni mobili presenti negli spazi adibiti al servizio interno;
- si impegna a non apportare, in alcun caso, modifiche agli impianti ed alla struttura edilizia dei locali e delle aree destinati al servizio interno;
- acquisisce e conserva, in ossequio alla normativa vigente, tutte le informazioni relative alle condizioni di salute di ogni utente che potrebbero avere ripercussioni sul medesimo o su qualsiasi soggetto che possa venire in contatto con lo stesso;
- rispetta il codice di comportamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze *pro tempore* vigente.

Articolo 13 **Oneri assicurativi**

Il Prestatore, con effetti dalla data di inizio del servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 14 in tema di oneri assicurativi, si obbliga a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto un contratto di assicurazione contro i rischi di:

- responsabilità civile verso terzi: per danni, compresi gli infortuni, arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione e gli utenti del servizio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro;
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro: per infortuni occorsi ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa.

Articolo 14 **Corrispettivi, contributi e pagamenti**

Sulla base delle indicazioni del capitolato di gara e secondo i prezzi contenuti nell’offerta del Prestatore, al presente contratto si applicano i seguenti prezzi unitari:

Tabella 1

Tipologia	Descrizione	Importo
Prezzo A	Costo orario unitario del personale impiegato per il servizio	
Prezzo B+	Costo unitario a settimana, per utente del servizio esterno (comprensivo di accesso al circolo sportivo, pranzo, kit di riconoscimento)	
Prezzo C1	Costo unitario del servizio di trasporto (in caso di trasporto presso una sede)	
Prezzo C2	Costo unitario del servizio di trasporto (in caso di trasporto presso più sedi)	
Costo D	Costo unitario del servizio di catering interno	

L'importo massimo del contratto è pari a _____, calcolato secondo la seguente Tabella 2:

Tabella 2

Tipologia	Numero di ore / "settimane bambino" / trasporti / pranzi ipotizzate in un anno	Importo
Prezzo A	4.905	
Prezzo B	245	
Prezzo C1	21	
Prezzo C2	14	
Prezzo D	2.600	
TOTALE		

Le parti danno atto che l'importo di cui alla tabella 2 costituisce un massimale non superabile; nell'ambito di tale importo, l'Amministrazione non garantisce alcun impegno minimo di utilizzazione dei servizi e quindi non si definisce un livello minimo di corrispettivo.

Le parti danno atto altresì che l'importo massimo così definito non è dettagliato nelle singole tipologie di attività.

Pertanto, fermi restando i prezzi indicati nella tabella 1, l'Amministrazione potrà chiedere l'erogazione di prestazioni eccedenti le quantità ipotizzate nella tabella 2, purchè nel rispetto dell'importo massimo del contratto indicato nel presente articolo.

I pagamenti avverranno tramite accredito sul conto corrente dedicato indicato dal Prestatore, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione provvede alla liquidazione del corrispettivo dovuto al Prestatore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura riferita al servizio prestato, fermo restando il positivo accertamento della sussistenza della regolarità dei documenti richiesti da leggi e regolamenti per procedere al pagamento. Al fine della liquidazione, la fattura deve essere corredata da una relazione illustrativa dell'attività svolta, dei servizi erogati e del personale impiegato, nonché da dettagliati prospetti che diano conto, distintamente per il servizio interno e per quello esterno, del corrispettivo maturato e dei contributi eventualmente corrisposti dagli utenti.

In ogni caso, resta inteso che nulla sarà dovuto per tutta la durata degli eventuali periodi di non attivazione del servizio.

Articolo 15 **Obblighi a carico dell'Amministrazione**

Spettano all'Amministrazione:

- il controllo sulla gestione del servizio, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi nonché delle previsioni contenute nel contratto;
- le comunicazioni relative alla sospensione, anche temporanea, del servizio;
- le comunicazioni relative al numero ed ai nominativi degli utenti ammessi.

Articolo 16 **Cauzione**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Prestatore con la stipula del presente contratto, il Prestatore medesimo presta la cauzione definitiva citata in premessa,

rilasciata dalla società _____, di importo pari ad euro _____.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Tale cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la sua durata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dello stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 18, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 17 **Sospensione del servizio**

In caso di sopravvenute esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, l'Amministrazione avrà la facoltà di disporre la sospensione del servizio. Il Prestatore rinuncia fin d'ora ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle ipotesi oggetto del presente articolo.

Articolo 18 **Penali**

Salvo quanto previsto all'articolo 19, per ogni mancato o inesatto adempimento, ovvero violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dal Contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, nei confronti del Prestatore, penali commisurate alla gravità dell'inadempimento, da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 500,00 per ogni violazione, fino a concorrenza della misura massima del 10% dell'importo contrattuale; resta impregiudicato, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

L'applicazione delle penali sarà comunicata al Prestatore anche a mezzo PEC, ed il relativo ammontare potrà essere trattenuto direttamente dall'Amministrazione in occasione del primo pagamento utile ovvero conseguito escutendo la cauzione di cui all'articolo 16.

Articolo 19 **Risoluzione**

In caso di gravi inadempimenti, da parte del Prestatore o dei soggetti di cui lo stesso si avvale, agli obblighi e alle condizioni previsti dal presente contratto nonché dall'offerta del Prestatore, allo stesso allegato, l'Amministrazione inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando all'uopo un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto, in ossequio all'articolo 1456 c.c.:

- dopo tre contestazioni di inadempimento contrattuale, ovvero a seguito di una violazione grave;

- nel caso in cui il comportamento negligente, doloso o colposo, del personale impiegato dal Prestatore arrechi danni agli utenti del servizio sia interno che esterno;
- nell'ipotesi di sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 18;
- nell'eventualità in cui il Prestatore non rispetti gli orari di erogazione del servizio ovvero non fornisca le prestazioni richieste dall'Amministrazione, ai sensi degli articoli 5 e 11;
- nel caso di grave danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione;
- qualora il Prestatore non risultasse in regola con gli obblighi specificamente indicati agli articoli 12 e 16;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi in precedenza indicati, non spetta al Prestatore alcun indennizzo e l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione a titolo di penale, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Articolo 20

Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti da parte del Prestatore e dei soggetti di cui lo stesso si avvale, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata A/R.

In tali casi, il Prestatore ha diritto al corrispettivo per il servizio prestato, purché correttamente eseguito, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e /o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Articolo 21

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore e l'Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 22

Riservatezza

Il Prestatore ed i soggetti di cui lo stesso si avvale hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di

elaborazione dati, di cui venga comunque, a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Prestatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Il Prestatore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare ed appalti.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy).

Articolo 23

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'articolo 12 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 24

Divieto di cessione

E' fatto divieto al Prestatore di cedere il presente contratto.

Articolo 25

Disposizioni antimafia

Il Prestatore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, accertandone

il rispetto anche da parte dei soggetti di cui lo stesso si avvale nell'erogazione del servizio esterno.

Lo stesso si impegna a comunicare immediatamente all'amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della società ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti dell'organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto, ovvero a carico dei medesimi soggetti delle società di cui lo stesso si avvale;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla normativa antimafia, emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 26 **Clausola finale**

Il Prestatore si obbliga ad osservare e fare osservare ai soggetti di cui si avvale le disposizioni contenute nel Regolamento prot n. 62306 del 23 maggio 2013, nonché, quanto al servizio esterno, nella Circolare prot. n. 70205 del 10 giugno 2013, o comunque dei Regolamenti e delle circolari *pro tempore* vigenti.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, con conseguente piena riserva di farli valere nei limiti della prescrizione.

Roma, lì

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi
Direzione del personale

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cc.c., il Fornitore approva, dopo averne preso visione, quanto contenuto nelle seguenti clausole del contratto:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 4 – Utenti

Articolo 5 – Operatività del servizio

Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio interno
Articolo 7 - Modalità di esecuzione del servizio di catering collegato al servizio interno
Articolo 8 - Modalità di svolgimento del servizio esterno presso il centro sportivo
Articolo 9 - Modalità di erogazione del servizio di trasporto
Articolo 10 - Modalità di erogazione del servizio di studio assistito
Articolo 11 – Personale educativo impegnato
Articolo 12 – Obblighi del Fornitore
Articolo 13 – Oneri assicurativi
Articolo 14 – Corrispettivi, contributi e pagamenti
Articolo 16 – Cauzione
Articolo 17 – Sospensione del servizio
Articolo 18 – Penali
Articolo 19 – Risoluzione
Articolo 20 – Recesso
Articolo 21 – Foro competente
Articolo 22 – Riservatezza
Articolo 23 - Trattamento dei dati personali
Articolo 24 – Divieto di cessione
Articolo 25 – Disposizioni antimafia
Articolo 26 – Clausola finale

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
